



# Città di Poggio Mirteto

Provincia di Rieti

---

Prot. n. 4270

Poggio Mirteto, 24.03.2020

## ORDINANZA N. 15

### **OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI AI VISITATORI**

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, riguardante le misure per il contrasto e il contenimento nell'intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid-19 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera "d";

VISTO l'allegato n. 1 Misure Igienico Sanitarie e precisamente al punto "d" che dispone di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 Mt.;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

**VISTO** il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020);

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge **Generale n.76 del 22-03-2020)**

**CONSIDERATO** che l'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**che** è fondamentale evitare che si formino di assembramenti di persone, limitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità e, più in generale, limitare le opportunità di spostamento da casa da parte dei cittadini;

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Poggio Mirteto, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;

si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, dei cimiteri comunali al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, dei cimiteri comunali:

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...);

**DATO ATTO** che:

il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Poggio Mirteto e trova applicazione fino al 03/04/2020, fatta salva l'eventuale prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo;

#### **ORDINA**

- **Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020** l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione;
  - l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;
  - la Polizia Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;
  - la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto di Rieti
  - la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Lazio ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
- 5.** La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 03 aprile 2020 è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

#### **IL SINDACO**

F.to Dott. Giancarlo Micarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93



# Città di Poggio Mirteto

Provincia di Rieti

---

Prot. n. 4270

Poggio Mirteto, 24.03.2020

## ORDINANZA N. 15

### **OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI AI VISITATORI**

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, riguardante le misure per il contrasto e il contenimento nell'intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid-19 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b, nel quale si stabilisce che "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera "d";

VISTO l'allegato n. 1 Misure Igienico Sanitarie e precisamente al punto "d" che dispone di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 Mt.;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

**VISTO** il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020);

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) (GU Serie decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge **Generale n.76 del 22-03-2020)**

**CONSIDERATO** che l'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**che** è fondamentale evitare che si formino di assembramenti di persone, limitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità e, più in generale, limitare le opportunità di spostamento da casa da parte dei cittadini;

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Poggio Mirteto, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;

si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, dei cimiteri comunali al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, dei cimiteri comunali:

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...);

**DATO ATTO** che:

il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Poggio Mirteto e trova applicazione fino al 03/04/2020, fatta salva l'eventuale prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo;

#### **ORDINA**

- **Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020** l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, cremazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione;
  - l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il II° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella L.n.76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorché non regolamentati dalla legge, è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;
  - la Polizia Locale e gli ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;
  - la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto di Rieti
  - la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Lazio ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
- 5.** La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 03 aprile 2020 è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

#### **IL SINDACO**

F.to Dott. Giancarlo Micarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93